



Il Rettore

REGOLAMENTO Corso di Studio SCIENZE DELL'ARCHITETTURA (Classe L - 17)

Anno Accademico di istituzione: 2008-2009

Art. 1. Premessa e finalità

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Studio in Scienze dell'Architettura (classe L-17), in conformità allo Statuto dell'Università degli Studi di Camerino, al Regolamento Didattico di Ateneo, al Regolamento della Scuola di Architettura e Design, nonché alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2. Il Corso di Studio

1. Il Corso di Studio in Scienze dell'Architettura, di seguito CdS, pone al centro del percorso formativo il progetto di architettura inteso come elaborazione intellettuale implicante l'integrazione tra cultura antropologica, figurativa e tecnica, considerate nella loro evoluzione storica. Il CdS pertanto si sviluppa all'interno delle esperienze progettuali attuate nei Laboratori, luoghi privilegiati di sperimentazione del "sapere" e del "saper fare", dove si opera l'essenziale sintesi progettuale alle diverse scale del progetto con l'apporto di una molteplicità di conoscenze, tecniche e metodologie di intervento.
Le attività formative sono distribuite, lungo l'arco dei tre anni accademici, in sei semestri per un totale di 180 CFU. L'attività didattica si articola in una parte orientata all'apprendimento e alla conoscenza del "sapere" di teorie, strumenti e metodi, ed in una parte teorico-pratica orientata all'apprendimento e all'esercizio del "saper fare" nel campo delle attività della professione di architetto. Su questa base l'organizzazione della formazione prevede diverse tipologie di attività didattiche: corsi di insegnamento monodisciplinari, attività informatiche, attività di laboratorio, seminari e workshop di orientamento, oltre ad attività libere a scelta dello studente.
2. L'ordinamento didattico del CdS, il quadro generale delle attività formative gli obiettivi formativi specifici, i risultati di apprendimento attesi e gli sbocchi occupazionali sono riportati nella Scheda Unica Annuale del Corso di Studio, in seguito SUA-CdS, disponibile sul sito www.university.it

Art. 3. Organizzazione del Corso di Studio

1. È istituito presso l'Università degli studi di Camerino, il Corso di Studio in Scienze dell'Architettura. Il CdS è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Scienze



Il Rettore

- dell'architettura (L-17) di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155).
2. Il CdS è attivato e gestito dalla Scuola di Architettura e Design e dai suoi organi così come previsto dallo Statuto di Ateneo.
 3. Le attività di ricerca svolte nella Scuola di Architettura e Design sono coerenti con le aree disciplinari che costituiscono il piano di studi del CdS.
 4. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle della Scuola di Architettura e Design fatta salva la possibilità che alcune attività formative possano essere mutate o tenute presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Camerino. Attività didattiche e di tirocinio, se previste dall'offerta formativa, potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Camerino, nonché presso Enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.
 5. La data di inizio delle lezioni è fissata annualmente dall'Ateneo, salvo diverse indicazioni del Consiglio di Scuola.
 6. La sede principale del CdS è quella del Polo didattico di Lungo Castellano, Ascoli Piceno.

Art. 4. Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Il CdS è programmato a livello nazionale (art. 1 Legge 264/99) per una utenza massima stabilita annualmente dal Ministero <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/accesso-corsi-a-numero-programmato> e nel Manifesto degli Studi www.unicam.it – Offerta formativa.
2. Per essere ammessi al CdS occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.
3. E' inoltre richiesto il superamento della prova di selezione nazionale fissata annualmente dal MIUR.
4. Le conoscenze richieste per la frequenza del CdS sono relative ad un'adeguata formazione di base nelle discipline fisico-matematiche e disegno-rappresentazione. Le modalità di verifica della preparazione iniziale vengono definite annualmente nella SUA-CdS.
5. In caso di esito negativo della verifica della preparazione iniziale, sono assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da soddisfare durante il primo anno di corso con le modalità previste nella SUA-CdS e pubblicate anche sul sito della Scuola.

Art. 5. Durata del Corso di Studio

1. La durata normale del corso è di 3 anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 180 CFU.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le possibili modalità definite nel Regolamento didattico di Ateneo e all'art.10 del presente Regolamento.

Art. 6. Percorsi formativi e piani di studio

1. Il percorso formativo statutario è pubblicato annualmente nel sito internet di Ateneo www.unicam.it, sezione "offerta formativa"
2. Lo studente segue il percorso formativo statutario attivato nell'anno accademico di iscrizione.



Il Rettore

Art. 7. Pubblicazione delle attività formative e docenti affidatari

1. Le attività formative, con l'indicazione dei CFU e dei docenti affidatari, sono pubblicate nel sito internet di Ateneo www.unicam.it, sezione "offerta formativa"

Art. 8. Informazioni sulle strutture didattiche, curriculum vitae dei docenti, programmi delle singole attività formative

1. I programmi delle singole attività formative e la loro descrizione sono resi disponibili dai docenti attraverso il sito internet di Ateneo, www.unicam.it, alla sezione 'Offerta formativa'. Attraverso lo stesso sito Internet dell'Ateneo è possibile accedere ai *curriculum vitae (c.v.)* dei docenti del corso ed alla descrizione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili.

Art. 9 Attività formative

1. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (semestri) approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato ogni anno nel sito Internet dell'Ateneo e della Scuola. L'elenco delle attività formative e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa, i programmi di insegnamento, l'elenco dei docenti impegnati nel CdS vengono pubblicati annualmente nella SUA-CdS.
2. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabiliti secondo le indicazioni della Scuola. Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario stabilito annualmente dal Consiglio della Scuola e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo e della Scuola.
3. Le attività formative (corsi curricolari) possono essere di diverse tipologie così suddivise: attività di laboratorio, corsi di insegnamento monodisciplinari, corsi di insegnamento integrati.
4. Le attività formative a scelta dello studente, purché coerenti con il "progetto formativo" del CdS, sono riconosciute con modalità definite in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato sul sito internet della Scuola www.unicam.it/sad sezione "Regolamenti". Eventuali attività di tirocinio/stage in strutture professionali pubbliche o private sono gestite dall'Ateneo attraverso la piattaforma "Stage e placement" accessibile dal sito www.unicam.it sezione "Studenti".
5. E' prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio della Scuola, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

Art. 10 Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto in termini di voto o idoneità. Per le attività formative articolate in Laboratori o corsi integrati, la valutazione del profitto è unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica lo studente consegue i cfu attribuiti all'attività formativa.
2. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate nei programmi di ogni attività formativa redatti dal docente responsabile della stessa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti dell'attività formativa e rispettare sempre quanto stabilito e indicato nel programma.



Il Rettore

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame è definito annualmente nelle "Disposizioni Amministrative" del CdS, pubblicate sul sito internet della Scuola nella sezione relativa al corso di studio in Scienze dell'Architettura.
4. L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami sono approvati dal Consiglio della Scuola e sono resi pubblici attraverso il sito Internet di Ateneo e della Scuola.
5. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili, sia digitali che cartacei. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
6. Un appello di esame può essere posticipato, per giustificati motivi e dopo approvazione del Direttore o del Coordinatore del CdS, verificando la compatibilità con lo svolgimento di altri esami e previa comunicazione tempestiva agli studenti.
7. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi nella stessa sessione è di almeno 15 giorni consecutivi.
8. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame.
9. Criteri di opportunità e specifiche esigenze di studenti lavoratori vengono tenute in considerazione nel conteggio della frequenza obbligatoria e nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono sostenere gli esami.
10. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. Può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
11. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

Art. 11 **Propedeuticità. Obblighi di frequenza**

1. Le propedeuticità obbligatorie sono definite annualmente nelle "Disposizioni Amministrative" pubblicate sul sito internet della Scuola nella sezione relativa al CdS. Non sarà possibile l'iscrizione all'esame di un insegnamento, e l'eventuale esame sostenuto verrà annullato, se non si sono superati gli esami degli insegnamenti propedeutici.
2. Il piano degli studi è organizzato in modo da prevedere l'acquisizione progressiva delle conoscenze necessarie in relazione ai risultati di apprendimento previsti dal Corso di Studio. Pertanto si ritiene opportuno, nel rispetto delle propedeuticità obbligatorie, che lo studente frequenti le attività formative e acquisisca i relativi cfu seguendo l'ordine previsto nel piano di studi annuale.
3. La frequenza alle attività formative di Laboratorio è obbligatoria e dovrà essere pari ad almeno il 70% del monte ore complessivo. La frequenza è controllata attraverso l'acquisizione delle firme e certificata dai docenti. Può essere previsto dal docente titolare l'obbligo della frequenza in attività formative di altra tipologia, purché gli studenti siano adeguatamente e direttamente informati attraverso il programma di insegnamento.
4. L'anticipo della frequenza alle attività formative di Laboratorio (o di altra tipologia se il docente ha previsto l'obbligo di frequenza) deve essere richiesto in tempo utile per la frequenza delle lezioni e nel rispetto delle propedeuticità. L'anticipo di frequenza a tutte le attività formative va in ogni caso autorizzato dal Responsabile del CdS che ne valuta la congruità rispetto al percorso formativo.

Art. 12 **Servizi di supporto alla didattica**



Il Rettore

1. Sono disponibili per tutti gli studenti iscritti una serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal Corso stesso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.
2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto allo studente sono pubblicate ogni anno nelle apposite sezioni del sito Internet dell'Ateneo.

Art. 13 *Prova finale*

1. Dopo aver acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studio, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale che costituisce il completamento e la verifica delle conoscenze acquisite. La prova finale, importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, prevede la presentazione di elaborati grafici e scritto-grafici che illustrino la carriera dello studente e di elaborati grafici che illustrino l'attività progettuale svolta nel laboratorio di sintesi finale collegato alla laurea. Essa è preparata sotto la guida di un Relatore scelto tra i docenti di ruolo della Scuola e discussa dal candidato nelle apposite sessioni. Il lavoro presentato deve essere individuale anche se coordinato in una ricerca più ampia con altri laureandi. Qualora il Relatore lo ritenga opportuno, in relazione al particolare tema e d'accordo con il candidato, può designare uno o più correlatori perché seguano alcuni aspetti dello svolgimento del lavoro; essi tuttavia devono essere in ogni caso docenti universitari, docenti a contratto o esperti esterni di documentata competenza.
2. Le modalità di costituzione della Commissione esaminatrice, svolgimento e valutazione della prova finale sono contenute in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato sul sito internet della Scuola www.unicam.it/sad sezione "Regolamenti".
3. Le scadenze amministrative che i candidati, a pena di esclusione, sono tenuti ad osservare e le sessioni fissate per la prova finale, sono pubblicate annualmente nelle "Disposizioni Amministrative" disponibili sul sito internet della Scuola nella sezione relativa al CdS.

Art. 14. *Iscrizione e frequenza di singole attività formative (Corsi singoli)*

1. Per esigenze curriculari concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori e/o universitari, iscriversi ad una o più attività formative fra quelle impartite dalla Scuola, senza obbligo di iscriversi al CdS che rilascia il titolo accademico.
2. La domanda di ammissione alla frequenza di singole attività formative va presentata presso la Segreteria Studenti entro il 15 novembre di ciascun anno accademico, per la scelta di insegnamenti del primo e secondo semestre; oppure entro il 15 aprile successivo, per la scelta dei soli insegnamenti del secondo semestre, fermo restando il rispetto degli obblighi di frequenza di cui all'art. 11. Eventuali deroghe dei termini di presentazione delle domande potranno essere concesse, su richiesta dell'interessato, esclusivamente nei casi in cui l'acquisizione dei cfu rappresenta requisito necessario per la partecipazione a pubblici concorsi.
3. L'iscrizione, valida per l'intero anno accademico di riferimento, è condizionata al rilascio di un parere favorevole da parte della Commissione Didattica Delegata.
4. Nel caso in cui lo studente si iscriva successivamente al CdS, gli esami superati potranno essere convalidati ai fini del conseguimento del titolo.

Art. 15. *Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree*



Il Rettore

1. Gli studi compiuti presso i Corsi di Studio di altre università, italiane o estere, nonché i crediti in queste conseguiti, possono essere riconosciuti per il conseguimento del titolo in Scienze dell'Architettura, previo esame del curriculum e dei programmi dei corsi trasmesso dalla Università di origine. La richiesta dovrà essere presentata dallo studente presso la Segreteria Studenti che, verificata la regolarità della documentazione, la inoltra alla Commissione Didattica Delegata.
2. La Commissione Didattica Delegata, valutata la coerenza degli esami superati con il progetto formativo del CdS, potrà convalidare gli stessi, interamente o parzialmente, indicando espressamente la tipologia di attività formativa, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU. La Commissione didattica potrà prevedere lo svolgimento di un eventuale colloquio per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato. La Commissione stabilisce altresì l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto.
3. Agli studenti che provengano da Corsi di Studio della medesima classe viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.
4. Gli esami esclusi dal riconoscimento curriculare o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 1 potranno essere riconosciuti come "attività formative a scelta dello studente", purché coerenti con il progetto formativo del CdS, sino al numero di cfu previsti per quest'attività nell'ordinamento didattico stesso.
5. Ulteriori crediti in eccesso, se compatibili con l'ordinamento del CdS, possono essere riconosciuti come sovrannumerari nell'ambito delle "attività formative a scelta dello studente".
12. Il numero dei posti disponibili per i trasferimenti viene indicato annualmente "Disposizioni Amministrative" del CdS, pubblicate sul sito internet della Scuola nella sezione relativa al Corso di Studio in Scienze dell'Architettura.

Art. 16. Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento didattico del CdS è approvato dal Consiglio della Scuola, che lo sottopone a revisione quando necessario e comunque almeno ogni cinque anni.
 2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo, nel Regolamento di Ateneo per la carriera degli studenti, nella Guida dello studente, nel Manifesto degli Studi, ed ogni altra norma di legge vigente in materia.
-